

allegato 4

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO ai sensi della LR n. 20/2014 e del Reg. n. 8/2019

Premessa

La pubblicazione dell'Avviso di cui al DRD 197 del 06/11/2019, prorogato con DRD del 248 30/12/2019, in attuazione del regolamento attuativo n. 8 del primo ottobre 2019 della L.R. 20/2014 ha stimolato un grande fermento sui diversi territori della regione avviando le previste attività di consultazione "dal basso", che hanno coinvolto imprese, associazioni di categoria, enti locali, rappresentanti del mondo della ricerca, della formazione professionale e della consulenza.

Si è confermata una volta di più la complessità del tessuto economico, sociale e produttivo dei diversi territori; tale complessità ha portato alla formulazione di numerose proposte di individuazione di distretti del cibo, testimonianza della volontà di imprese, enti locali, società civile, di essere protagonisti dello sviluppo della comunità di appartenenza.

La numerosità di proposte di individuazione e il forte coinvolgimento registrato impone all'amministrazione di operare una selezione delle proposte in termini di qualità dei contenuti ed in termini di rappresentatività della proposta, anche in relazione alla realtà complessiva del mondo rurale e del comparto agroalimentare campano.

Si rende quindi necessaria, ai fini del riconoscimento, una ridefinizione dei limiti minimi dei parametri utilizzati nella fase di individuazione, appunto in termini di rappresentatività e di completezza delle proposte.

Quadro normativo di riferimento

Il presente documento fornisce indicazioni e prescrizioni, ai sensi della L.R. 20/2014 e del relativo regolamento attuativo n. 8 del primo ottobre 2019, relative alla fase di riconoscimento dei distretti che hanno svolto le procedure di individuazione con esito positivo di cui all'art. 7 del regolamento. Tali distretti dovranno afferire alle tipologie di cui alle definizioni c) e d) presenti nella nuova formulazione dell'art. 13 della legge di orientamento:

- c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale.

Alla categoria c) sono assimilati i Distretti Rurali (DIR) di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); alla categoria d) sono assimilati i Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

Ai fini dell'adesione di Enti pubblici, in applicazione dell'intervento normativo operato dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto correttivo 16 giugno 2017, n.100, le società di Distretto sono assimilate ai gruppi di azione locale per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e quindi alle società di cui all'articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), comma 6 di detto decreto, che fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che prevede la costituzione di gruppi di azione locale per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a valere sui fondi FEASR con i programmi LEADER, e sui fondi FESR, FSE e FEAMP (fondi SIE).

Attività di consultazione dei portatori di interesse (articolo 8 del Regolamento)

Preliminarmente alla costituzione del distretto per cui sia stata accolta la domanda di individuazione, il Comitato promotore coinvolge nuovamente i portatori di interesse del territorio, al fine di condividere i contenuti del Piano di distretto da elaborare.

In questa fase l'animazione territoriale prevede almeno tre incontri pubblici di condivisione nonché il coinvolgimento di associazioni e istituzioni che operano per la tutela e la valorizzazione delle tradizioni, della cultura e delle identità locali.

Gli incontri pubblici, ai fini dell'iter di riconoscimento, devono avere luogo in ogni caso dopo la consegna della istanza di individuazione e riguardare comunque la proposta di individuazione presentata.

Gli incontri devono obbligatoriamente svolgersi in un luogo pubblico che abbia capienza adeguata in modo da rendere agevole la partecipazione a tutti i possibili interessati.

Per ogni incontro è redatto un verbale che riporta:

- a) le modalità di convocazione;
- b) l'elenco e la firma dei soggetti partecipanti;
- c) gli argomenti discussi;
- d) le decisioni prese.

Composizione minima della compagine del distretto

Tutti i soggetti giuridici di Distretto individuati dovranno possedere i seguenti requisiti di rappresentatività, obbligatoriamente e prima del riconoscimento:

- per la tipologia c) di cui all'articolo 13 della legge di orientamento (DIR):
 - o adesione al soggetto giuridico dei Comuni, delle imprese e degli Enti che hanno deliberato o sottoscritto manifestazione d'interesse nella fase di individuazione;

- adesione al soggetto giuridico di almeno il 50% dei Comuni interessati alla perimetrazione del Distretto;
 - adesione al soggetto giuridico di almeno 100 imprese aventi sede operativa nella perimetrazione del Distretto;
 - adesione al soggetto giuridico esclusivamente di imprese aventi sede operativa negli STS di competenza territoriale del Distretto; la opportunità della presenza di imprese prive di tale requisito dovrà essere dimostrata dall'esistenza di rapporti motivati, consolidati e strutturati con le imprese inserite nell'areale del Distretto;
 - adesione al soggetto giuridico di soggetti appartenenti al mondo della conoscenza (enti di ricerca pubblici e/o privati, organismi di consulenza, enti di formazione professionale, ecc) che abbiano competenze attinenti alla diffusione delle innovazioni ed all'accrescimento delle conoscenze delle imprese aderenti al distretto.
- per la tipologia d) di cui all'articolo 13 della legge di orientamento (DAQ):
- adesione al soggetto giuridico dei Comuni, delle imprese e degli Enti che hanno deliberato o sottoscritto manifestazione d'interesse nella fase di individuazione;
 - adesione al soggetto giuridico di almeno 100 imprese aventi attività coerenti con le finalità del Distretto;
 - adesione al soggetto giuridico di almeno il 50% delle imprese inserite nei sistemi di controllo oggetto del Distretto; la percentuale è calcolata, nel caso di sistemi di controllo relativi ad areali che interessano più regioni, sul totale delle imprese aventi sede operativa in Campania; per quanto riguarda i sistemi di controllo relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, sul totale delle imprese aventi sede operativa nell'areale considerato nella proposta (se la proposta riguarda un'area omogenea) o sul totale regionale (se l'area è frammentata o non definita), appartenenti al medesimo comparto produttivo (vitivinicolo, olivicolo, frutta in guscio, ortofrutta, etc);
 - adesione al soggetto giuridico esclusivamente di imprese inserite nei sistemi di controllo oggetto del Distretto o di imprese produttrici di PAT di interesse del Distretto; la opportunità della presenza di imprese prive di tali requisiti dovrà essere dimostrata dall'esistenza di rapporti motivati, consolidati e strutturati con le imprese inserite nei sistemi di controllo o produttrici di PAT;
 - esistenza di un equilibrato rapporto fra le imprese agricole di produzione e le imprese che svolgono le altre fasi (trasformazione, distribuzione, commercializzazione, etc);
 - adesione al soggetto giuridico di soggetti appartenenti al mondo della conoscenza (enti di ricerca pubblici e/o privati, organismi di consulenza, enti di formazione professionale, ecc) che abbiano competenze attinenti alla diffusione delle innovazioni ed all'accrescimento delle conoscenze delle imprese aderenti al sistema di controllo.

si specifica che i sistemi di controllo dei regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni ammessi sono i seguenti (regolamento 1305/13, articolo 16: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, comma a):

- i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- iii) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

Il riconoscimento è comunque subordinato alla sussistenza in capo alla società di Distretto degli indicatori già previsti nella fase di individuazione.

Modalità di costituzione e scelta della forma giuridica

Il distretto è costituito con atto pubblico, entro e non oltre novanta giorni dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di individuazione, ha natura di soggetto giuridico di diritto privato ed è iscritto nel registro prescritto dalla normativa statale per la forma giuridica associativa o societaria scelta.

Nella scelta della forma giuridica occorre tenere conto della funzione del distretto che è soprattutto programmatica e di raccordo tra imprese, enti pubblici e società civile ed è finalizzata alla promozione dello sviluppo dei territori e dei loro sistemi produttivi.

Se il distretto prevede la partecipazione di amministrazioni pubbliche, la scelta della forma societaria impone il rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Le spese per la costituzione del distretto sono a carico dei soggetti costituenti.

Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento

L'istanza per il riconoscimento è presentata dal rappresentante legale del distretto, indirizzata alla Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, esclusivamente via PEC all'indirizzo: uod.500706@pec.regione.campania.it.

Alla domanda sono allegati:

- a) il Piano di distretto approvato dall'Assemblea, redatto secondo i modelli allegati al Decreto n. 3 del 08/01/2020;
- b) l'atto costitutivo redatto con atto pubblico;

- c) lo statuto;
- d) i verbali degli incontri pubblici di animazione;
- e) l'elenco riepilogativo delle imprese e degli enti aderenti al Distretto, su supporto informatico, secondo il modello disponibile all'indirizzo:

<http://agricoltura.regione.campania.it/distretti/distretti.html>

Criteri minimi di costituzione e funzionamento del distretto

Il distretto è costituito con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal Codice civile, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Il soggetto giuridico di distretto, nel rispetto delle formule prescritte dalla normativa statale in base alla struttura associativa o societaria prescelta, deve avere, pena diniego del riconoscimento, i seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente del distretto;
- d) Organo di controllo.

L'Assemblea è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente del distretto, nomina l'organo di controllo, approva il Piano di distretto e gli eventuali aggiornamenti, il rendiconto annuale e la relazione sulle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo, organo di governo del distretto con potere decisionale, è eletto dall'Assemblea ed è costituito da:

- a) rappresentanti del settore primario (non meno del 40 per cento);
- b) rappresentanti di ogni settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale; nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali è assicurata la presenza equilibrata degli operatori di ciascuno di questi settori.

Il Consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) elegge al suo interno il Presidente del distretto, se lo statuto non ne demanda l'elezione all'Assemblea;
- b) elabora e propone all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, un piano d'azione denominato Piano di distretto individuando tra l'altro le modalità di sviluppo a breve termine;

c) elabora e propone all'Assemblea dei soci per l'approvazione di eventuali variazioni del Piano di distretto da sottoporre all'approvazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole, alimentari e forestali;

d) redige il rendiconto annuale cui è allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte. Il documento è approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul sito istituzionale del distretto.

Il Presidente del distretto è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante del distretto. Lo statuto può prevederne l'elezione da parte dell'Assemblea di distretto.

Il Presidente del distretto presenta alla struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole, alimentari e forestali per l'approvazione, entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio stesso, la domanda di riconoscimento del distretto e il Piano di distretto.

L'Organo di controllo è previsto esclusivamente se prescritto dalla normativa statale per la formula organizzativa prescelta.

Il distretto deve inoltre istituire il Tavolo di consultazione quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio, con il coinvolgimento di eventuali portatori di interesse non aderenti al distretto.

Contenuti della strategia

Deve essere dimostrata la coerenza della strategia e l'efficacia delle azioni proposte rispetto agli obiettivi e ai fabbisogni, con i cinque obiettivi strategici dell'UE per il periodo 2021 – 2027¹, i 9

¹ Nel periodo 2021-2027 gli investimenti dell'UE saranno orientati a raggiungere 5 obiettivi principali (proposta di regolamento n. (2018) 375 final del 29.05.2018, recante le disposizioni comuni applicabili a FERS, FSE plus, Fondo di Coesione, FEAMP):

- un'Europa più intelligente, mediante la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente
- un'Europa più verde, mediante la transizione verso un'energia pulita, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi
- un'Europa più connessa, attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC
- un'Europa più sociale, attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali
- un'Europa più vicina ai cittadini, attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

obiettivi strategici della programmazione FEARS per il periodo 2021 – 2027², il Green Deal³, con le norme nazionali e regionali: va dimostrata la fattibilità futura attraverso il possibile inserimento delle azioni proposte dal distretto in uno dei contesti della programmazione 2021 – 2027, in riferimento alla concretezza delle azioni stesse.

Organizzazione di macro-distretti - Modalità di riconoscimento e scelta della forma giuridica

Dalla analisi delle proposte di individuazione pervenute emergono casi in cui esistono elementi comuni e sovrapposizioni per contesto, comparto e strategia. In questi casi è prevista l'aggregazione di più distretti in macro-distretti.

L'aggregazione di Distretti di uguale tipologia ai sensi dell'art. 13 della legge di orientamento, allo scopo di attuare azioni comuni per il perseguimento delle rispettive strategie ed anche per la gestione condivisa di attività e servizi comuni, potrà avvenire attraverso la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, partecipato in pari misura e con pari rappresentanza dai soggetti giuridici dei Distretti costituenti, nelle forme associative previste dal Codice civile, che sarà riconosciuto ed inserito nel Registro nazionale dei Distretti del Cibo di cui all'art. 13, comma 3 della legge di orientamento.

La costituzione del Macro-distretto sarà oggetto di sostegno finanziario da parte dell'amministrazione regionale.

² La PAC del futuro continuerà a garantire accesso ad alimenti di elevata qualità e un forte sostegno al modello agricolo europeo (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2018) 392 final recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio).

I 9 obiettivi della futura PAC sono:

- garantire un reddito equo agli agricoltori
- aumentare la competitività
- riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare
- azioni per contrastare i cambiamenti climatici
- tutelare l'ambiente
- salvaguardare il paesaggio e la biodiversità
- sostenere il ricambio generazionale
- sviluppare aree rurali dinamiche
- proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute.

³ il piano prevede una serie di misure, tra le quali: de-carbonizzare il settore energetico, ristrutturare gli edifici, aiutare le persone a ridurre le bollette energetiche e l'uso dell'energia, sostenere l'industria per innovare diventando leader mondiali nell'economia verde e introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche e più sane. Nell'ambito del Green Deal per quanto riguarda l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, nel documento preliminare "dal produttore al consumatore" (farm to fork) la Commissione definisce obiettivi quali la garanzia di disponibilità di prodotti alimentari sostenibili a costi contenuti, la resilienza dei contesti produttivi al cambiamento climatico, la protezione degli ecosistemi e della biodiversità, ed al potenziamento dell'agricoltura biologica; obiettivi che dovranno essere raggiunti sviluppando sistemi di economia circolare, che prevedano una migliore informazione dei cittadini, un sistema di produzione alimentare più efficiente, sostenibilità della logistica e dell'agroindustria, anche in termini di contrasto allo spreco alimentare ed alle frodi alimentari.

Il Piano di Distretto di cui all'articolo 8 della L.R. 20 del 2014, soggetto all'iter di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento regionale 1 ottobre 2019, n. 8, sarà costituito dall'insieme dei Piani dei Distretti costituitisi in Macro distretto.

I singoli Distretti costituitisi in Macro-distretto conservano comunque, ai fini delle politiche regionali di sviluppo, la loro natura di organismi intermedi e sono assimilati, individualmente, ai gruppi di azione locale di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, così come definiti anche dalla proposta di regolamento n. (2018) 375 final del 29.05.2018 (articolo 22 e seguenti), attraverso i quali si prevede di attuare lo sviluppo territoriale integrato nelle forme di Investimenti Territoriali Integrati, di programmi di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo, ed altri strumenti territoriali.